

RGL 243/2019



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

Successivamente oggi, 02.11.2022, alle ore 14.00, il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo;

visto il provvedimento di cui al verbale di udienza del 10.03.2022 che dispone che l'udienza odierna si tenga con la modalità *ex art.* 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto;

viste le note depositate da parte ricorrente in data 07.10.2022;

viste le note depositate da parte resistente in data 28.09.2022;

decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.

Sono le ore 15.00

Il Giudice Onorario di Tribunale

Dott.ssa Liviana Legittimo



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 243/2019 R.G., promossa da:

GANZERLI VANDA

- ricorrente, con l'Avv. D. Beraldi -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* in proprio e quale litisconsorte necessario – ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 448/98 e successive modifiche – della **S.C.C.I. S.p.A.**, cessionaria di crediti I.N.P.S. e quale mandatario della S.C.C.I. medesima

- resistenti, con l'Avv. I. P. Basile -

* * *

Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2018 00040011 24 000 formato presso la sede I.N.P.S. di Modena in data 24.12.2018, notificato in data 22.02.2019, per l'importo complessivo di € 4.026,42, a titolo di contributi previdenziali a favore della Gestione Speciale

Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014, oltre sanzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante ricorso depositato in data 25.02.2019, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2018 00040011 24 000 formato presso la sede I.N.P.S. di Modena in data 24.12.2018, notificato in data 22.02.2019, per l'importo complessivo di € 4.026,42, a titolo di contributi previdenziali a favore della Gestione Speciale Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014, oltre sanzioni.

La ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato per infondatezza dell'accertamento ed insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi perché fondato su un'erronea considerazione dei fatti e della realtà; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento *de quo*.

Letto il ricorso ed iscritto al n° 243/2019 R.G., il Giudice Dott.ssa Emilia Salvatore fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 01.10.2019, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.

In data 05.09.2019 si costituiva I.N.P.S., insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Edoardo Martinelli.

All'udienza di cui sopra, le parti si riportavano ai rispettivi scritti; il Giudice rinviava per discussione all'udienza del 14.10.2019, concedendo termine alle parti per lo scambio di memorie difensive aventi ad oggetto le modalità di calcolo della base imponibile per il contributo richiesto

nell'avviso di addebito opposto. La causa veniva poi rinviata d'ufficio al giorno 14.10.2021.

Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, la causa rimessa in istruttoria ed all'uopo rinviata all'udienza del 10.03.2022, udienza da tenersi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto.

All'udienza di cui sopra, viste le note depositate da entrambe le parti, la causa veniva rinviata per decisione al giorno 02.11.2022.

Terminata l'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, stante le note scritte tempestivamente depositate da entrambe le parti, il Giudice Onorario di Tribunale si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente Sig.ra Ganzerli Vanda, socia accomandataria Legale Rappresentante della società Enoteca Italiana Zanolì Dino di Ganzerli Vanda & C. S.a.s., ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito con cui l'I.N.P.S. intende recuperare alla Gestione Speciale Commercianti i contributi previdenziali a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014 relativi ai redditi percepiti dalla di lei figlia, Sig.ra Zanolì Silvia, socia accomandante della predetta società e collaboratrice familiare, eccependo, in sostanza, il fatto che la stessa non fosse socia in alcuna altra società e che per l'anno in contestazione, il reddito della Enoteca Italiana Zanolì Dino di Ganzerli Vanda & C. S.a.s. fosse inferiore al minimale imposto.

Ebbene, la domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente occorre precisare che la collaboratrice familiare Sig.ra Zanolì Silvia, socia accomandante della società Enoteca Italiana Zanolì Dino di Ganzerli Vanda & C. S.a.s. risulta anche essere stata, nell'anno in contestazione, socia accomandante della società Edil Tecno Service di Lolli Marcello & C. con partecipazione agli utili del 50% e come dalla stessa denunciato all'Agenzia delle Entrate con Unico PF 2015.

Occorre, al riguardo, fare richiamo a quanto statuito dalla suprema Corte di Cassazione allorquando, nella sentenza 12.12.2017, n. 29779, statuisce espressamente che *"...ai fini della causa non viene in rilievo l'andamento della contribuzione...si tratta invece di stabilire se la base contributiva previdenziale della medesima attività... possa comprendere anche redditi provenienti da altra fonte ed, in particolare, dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di accomandante. Un problema quindi di quantum e di determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni previdenziali..."*.

Ebbene, la tesi positiva trova aggancio esattamente nella lettera della norma di cui all'art. 3 *bis* del D.L. 384/1992 convertito con modificazioni nella Legge 14 novembre 1992, n. 438, la quale regola la base imponibile in oggetto prevedendo che *"a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 2 agosto 1990, n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"*. E proprio tra i medesimi redditi d'impresa denunciati a fini IRPEF, si ritiene debbano rientrare i redditi delle società in accomandita semplice, posto che secondo l'art. 6, comma 3, D.P.R. 917/1986 *"I redditi delle società in nome*

collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi".

Pertanto, in base al combinato disposto delle norme citate, non può che ritenersi che i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computati ai fini in discorso nella base imponibile contributiva.

Alcun dubbio su quali redditi di impresa la norma intenda fare riferimento, può, infatti, essere sollevato, posto che lo stesso è certamente fugato non solo dalla latitudine dell'espressione impiegata dal Legislatore ("*la totalità*"), ma anche dal raffronto con la formulazione della Legge precedente (art. 1, Legge n. 233 del 1990) che restringeva, invece, la base imponibile del contributo annuo in questione al "*12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente*". Con la nuova disposizione, invece, rileva proprio "*la totalità*" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e non si parla più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex articolo 1 Legge 233 del 1990.

Ebbene, la differente e nuova formulazione della norma realizza, chiaramente, un ampliamento della base imponibile contributiva secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il Legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

La stessa interpretazione letterale trova, poi, un più che autorevole avallo nella sentenza n. 354/2001 con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3 *bis*, comma 1, D.L. 384/1992, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di

trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) ed i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo), ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal Legislatore, affermando altresì che *"all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione"*. Oltre a ciò, sostiene pure la Corte che la Costituzione *"non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito di lavoro"* in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. La disposizione detta, infatti, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della Legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile del tutto corrispondente a quella dell'ambito tributario.

Ad abundantiam, infine, occorre anche aggiungere, sempre analizzando la Legge n. 233 del giorno 02 agosto 1990, modificata dall'art.3 bis del D.L. n. 384/1192 che stabilisce che il calcolo dei contributi I.N.P.S. è effettuato tenendo conto del totale dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno di riferimento, che bisogna distinguere i redditi di impresa dai redditi di capitale, dal punto di vista previdenziale e contributivo. Ebbene, per individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986. Secondo quanto ivi previsto, i redditi d'impresa sono distinti dai redditi di capitale essendo i primi, così come dispone l'art. 55 (nel testo *post* riforma del

2004) quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, laddove l'art. 44, lettera e), (nel testo *post* riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale, gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Ed è proprio partendo da tale distinzione che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019, ha chiarito che per artigiani e commercianti al calcolo dei contributi I.N.P.S. non concorrono i redditi di capitale mentre diverso è il trattamento previsto per i soci di società di persone, operando, in tal caso, il principio della trasparenza fiscale per cui *"i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6, comma 3, del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016)"*.

Un regime, quindi, specifico sia a livello fiscale, sia contributivo, già peraltro individuato dalla Cassazione con la sentenza n. 29779 del 2017, che portò a stabilire che in tal caso i contributi I.N.P.S. dovuti da artigiani e commercianti comprendono anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.

Nell'obbligo contributivo I.N.P.S., pertanto, concludendo, è da ritenersi incluso il reddito d'impresa formatosi in capo al socio di società di persone, nel regime di trasparenza tributaria dello stesso, restandone solamente estraneo il reddito del socio di società di capitale (S.R.L.), in quanto avente diversa natura di reddito di capitale. Redditi da capitale, quindi, fuori dalla base imponibile per il calcolo dei contributi I.N.P.S., mentre per i soci di società di persone tutti i redditi sono da considerarsi d'impresa, operando infatti in tale caso il principio della trasparenza fiscale.

2. Inconferente e del tutto priva di fondamento, infine, si appalesa quanto sostenuto da parte ricorrente allorquando sostiene che la ricorrente nulla poteva sapere in merito alle somme percepite dalla Sig.ra Zanolì Silvia quale socia di altra società. Il titolare di impresa commerciale è, infatti, responsabile del versamento dei contributi previdenziali obbligatori anche per il coadiutore e ciò ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge n. 613/1966 che testualmente dispone *"Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti"*.

Nel caso *de quo*, pertanto, se è vero che il reddito d'impresa della società Enoteca Italiana Zanolì Dino di Ganzerli Vanda & C. S.a.s nell'anno 2014 è stato inferiore al minimale, è anche vero che la collaboratrice Sig.ra Zanolì Silvia risulta essere stata, sempre nel 2014, socia accomandante anche della società Edil Tecno Service di Lolli Marcello & C. con una partecipazione agli utili del 50% e come da denuncia di tale reddito all'Agenzia delle Entrate proprio da parte della stessa, precisamente con Unico PF 2015 allegato agli atti, quale reddito d'impresa.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, quindi, ai fini dell'obbligo contributivo della ricorrente per sé e per la coadiutrice familiare Sig.ra Zanolì Silvia, come correttamente sostenuto da parte resistente, non può che doversi sommare il reddito di impresa prodotto nel 2014 dalla Enoteca Italiana Zanolì Dino di Ganzerli Vanda & C. S.a.s., con il reddito di impresa dichiarato dalla Sig.ra Zanolì Silvia per la partecipazione alla società Edil Tecno Service di Lolli Marcello & C. e su tale reddito complessivo, eccedente il minimale, sono dovuti i calcolati contributi a percentuale mediante l'applicazione dell'aliquota di Legge.

3. Ai fini della decisione sulle spese di lite, poi, secondo quanto stabilito sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018, si è ritenuto di compensare integralmente le spese di giudizio fra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla natura della controversia, ai tempi di consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità ed alla complessità che connota il quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:

- **RIGETTA** il ricorso e, per l'effetto, previa revoca della sospensione disposta con decreto del giorno 04.03.2019, conferma l'impugnato avviso di addebito I.N.P.S. n. 370 2018 00040011 24 000;
- **DICHIARA** interamente compensate le spese di giudizio fra le parti.

Così deciso in Modena il giorno 02 novembre 2022.

Il Giudice Onorario di Tribunale

Dott.ssa Liviana Legittimo